



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 92 del 17/02/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - FUORI CENTRO ABITATO - VIA DI FABBRICA - DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI VINO AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A T 10,00 FINO AL 31.12.2026 - ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA TIGNANELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con email del 20.01.2026 e' pervenuta al Servizio di Polizia Locale in intestazione, da parte della ditta "Antinori Societa' Agricola Srl – Tenuta di Tignanello", sita in San Casciano Val di Pesa (FI), via Santa Maria a Macerata civ. 31, richiesta di emissione di ordinanza di deroga al divieto di transito per i veicoli superiori a t 10,00 (due passaggi) in San Casciano Val di Pesa, Via di Fabbrica, relativamente agli autocarri – cisterna adibiti al trasporto del vino da/per la cantina sita in San Casciano Val di Pesa, via Cassia per Siena civ.133;

Preso atto dalla documentazione pervenuta che i veicoli ad uso di terzi sono i seguenti : n. 3 trattori per semirimorchio con targa GJ231NS, EP827YD e FL920AC, n. 5 semirimorchi per trasporto specifico con targa AC3450B, XA839HT, XA785TF, AB81257, XA784TF, N. 3 semirimorchi per trasporto cose con targa XA349RB, XA994FD, AE41643 N. 1 autoveicolo per trasporto specifico GB932AT;

Tenuto Conto del sopralluogo effettuato in data 05.08.2025 da personale della Polizia Locale, e del parere positivo rilasciato dal Servizio Lavori Pubblici Manutenzione ed Edilizia del Comune di San Casciano Val di Pesa con email del 26.01.2026 e verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilita', allo scopo di garantire la fluidita' della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Considerata l'attuale disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra indicate;

Visto gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 22 del 30.12.2025, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

ORDINA

Dal giorno 18.02.2026 al giorno 31.12.2026, in San Casciano in Val di Pesa, fuori centro abitato - via di Fabbrica, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI CON M.P.C. SUPERIORE a t 10,00 per i



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

seguenti veicoli: n. 3 trattori per semirimorchio con targa GJ231NS, EP827YD e FL920AC, n. 5 semirimorchi per trasporto specifico con targa AC3450B, XA839HT, XA785TF, AB81257, XA784TF, N. 3 semirimorchi per trasporto cose con targa XA349RB, XA994FD, AE41643 N. 1 autoveicolo per trasporto specifico GB932AT; secondo il seguente tragitto: SP 94 - via di Fabbrica – Via Santa Maria a Macerata e percorso inverso.

La Ditta esecutrice del trasporto dovrà:

- Organizzare una scorta tecnica, per le “gite” dei veicoli autorizzati al transito;
- provvedere alla tempestiva riparazione di eventuali ammaloramenti della sede stradale.
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta effettuante i trasferimenti, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

➤ Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

➤ Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1036/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

➤ La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali

➤ Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- ☐ Stazione Carabinieri San Casciano V.P.
- ☐ U.R.P comunale
- ☐ Assessorato alla viabilità
- ☐ Staff del Sindaco;
- ☐ Servizio Lavori Pubblici
- ☐ Richiedente
- ☐ VV.F.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Lì, 17/02/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP

MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)